

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Tomasi Corrado

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267);
 - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.8.2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, li 17/01/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Emanuela Ravizza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:


- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 17/01/2025 al 01/02/2025
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 17/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

ORIGINALE



COMUNE di TEMU'
Provincia di Brescia

**DELIBERAZIONE N. 46
del 30/12/2024**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016 ALLA DATA DEL 31.12.2023.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

TOMASI CORRADO	Sindaco
CATTANEO ALBERTO	Consigliere
VECLANI CESARE	Consigliere
ZANI OTTAVIO	Consigliere
VENTURA ANGELO	Consigliere
TOLONI LEONARDO	Consigliere
LONGHI DANIELA	Consigliere
ZANI MAURIZIO	Consigliere
BOSCO FRANCESCO	Consigliere
FOGLIARESÌ FABIO	Consigliere
PAROLARI LUCA	Consigliere

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
11	0

Sono presenti i Prosindaci Tantera Renato, Tantera Davide Pietro, Cesari Mauro Flavio

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Corrado Tomasi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016 ALLA DATA DEL 31.12.2023.

Il Sindaco introduce l'argomento ed elenca le partecipazioni detenute dal Comune iniziando da quelle dirette per poi passare a quelle indirette delle quali alcune detenute per il tramite della Fondazione di partecipazioni dell'alta Valle Camonica.

Quindi dichiara aperto il dibattito.

Il Consigliere Bosco Francesco che afferma di aver messo a confronto i dati riportati nelle schede analitiche di ciascuna società e di notare alcune incongruenze tra i dati riferiti al numero dei dipendenti ed il compenso degli amministratori. Inoltre afferma che non si evince nell'analisi quali siano le forme di controllo sulla gestione di queste società su cui bisognerebbe porre maggiore attenzione. Cita a tal proposito il caso della Siav Spa che definisce eclatante.

Il Sindaco replica che rispetto alle società Siav, So.Sv.A.V. e SIT, che sono proprie del territorio dell'alta Valle, bisogna sottolineare l'utilità delle stesse ed i risultati che le stesse hanno raggiunto per lo sviluppo del territorio. Cita anzitutto l'attività di gestione del teleriscaldamento che definisce un'intuizione felice degli amministratori dell'alta Valle; una scelta che ha contribuito al miglioramento ambientale ed alla riduzione dell'inquinamento e che presenta un bilancio solido. Quindi invita a guardare ai risultati ottenuti e non solo ai costi.

Per quanto riguarda la SIT fa riferimento alla recente notizia dell'accordo raggiunto con le altre società del comprensorio per la ripartizione degli utili che consentirà di sbloccare 150 milioni di investimenti sul demanio sciabile. Fa presente che la nostra località sciistica è stata annoverata in una recente classifica della rivista di settore Skipass tra le prime 10 stazioni sciistiche dell'arco alpino.

Il Consigliere Bosco replica di non aver messo in discussione la lungimiranza di talune scelte, tuttavia ribadisce che la gestione di queste società necessita di maggiore attenzione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 23/10/2017, provvedimento di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della Corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017 relativa alla situazione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2023;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale – responsabile del servizio di amministrazione generale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno e astenuti n. 3 (Bosco Francesco, Fogliaresi Fabio, Parolari Luca), espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** l'allegato A alla presente deliberazione, sul modello della deliberazione della Corte dei conti n. 19 del 19 luglio 2017 con oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i” contenente le partecipazioni detenute alla data del 30 dicembre 2023;
- 2) **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 3) **DI DARE ATTO** che:
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
 - che la presente deliberazione consiliare sia pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- 4) **DI DICHIARARE**, con successiva votazione e con il medesimo risultato di quello sopra riportato (favorevoli n. 8 e astenuti n. 3), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Fabio Gregorini Responsabile dei Servizi Amministrativi, appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Amm.vi
Dott. Fabio Gregorini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Renato Armanaschi Responsabile del Servizio finanziario, appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Renato Armanaschi